

Pubblicato il 09/04/2020

N. 02663/2020 REG.PROV.CAU.
N. 01679/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1679 del 2020, proposto da

Sicuritalia S.p.A. e Lomafin Sicuritalia Group Holding S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Pietro Merlino, Francesca Isgrò e Marianna Meriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Piazza della Croce Rossa, 2;

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano "ex lege" in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Trenord S.r.l. e Axitea S.p.A., non costituite in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

CDS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Alessandro Righini e Bruna Lazzerini, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Padova, Galleria Berchet, 8;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia

- del provvedimento n. 27993 dell'Autorità adottato il 12.11.2019 e notificato alle Ricorrenti il 16.12.2019 a conclusione del procedimento istruttorio I821 – Affidamenti vari di servizi di vigilanza privata (il “Procedimento”). Il Provv. ha:

(i) constatato che Allsystem S.p.A. (“Allsystem”), Coopservice S.Coop.p.A. (“Coopservice”), Italpol Vigilanza S.r.l. (“Italpol”) e la sua controllante MC Holding S.r.l., IVRI S.p.A. (“IVRI”) e le sue controllanti SKIBS S.r.l. e Biks Group S.r.l., Sicuritalia e sua controllante Lomafin hanno posto in essere un'intesa unica, complessa e continuata restrittiva della concorrenza in violazione dell'art. 101 TFUE, avente ad oggetto la ripartizione del mercato e la cristallizzazione delle rispettive aree di competenza attraverso il coordinamento della reciproca strategia partecipativa a svariate gare pubbliche per l'affidamento di servizi di vigilanza privata, e attuata mediante la sistematica partecipazione in raggruppamenti temporanei di imprese (“RTT”), nonché tramite accordi di spartizione dei lotti, al fine di condizionare gli esiti delle gare attraverso l'eliminazione del reciproco confronto concorrenziale;

(ii) diffidato le Parti dal porre in essere in futuro comportamenti analoghi; e

(iii) irrogato sanzioni amministrative pecuniarie alle Parti, in particolare, per quanto rileva ai fini del presente ricorso, condannando Sicuritalia, in solido con Lomafin, al pagamento dell'ammenda di € 8.328.592;

- nonché di ogni altro provvedimento, atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi compresi in particolare:

- il provvedimento dell'Autorità n. 27044 del 21.2.2018 recante la comunicazione di avvio del Procedimento;

- il provvedimento dell'Autorità n. 27192 del 29.5.2018 di estensione oggettiva del procedimento nonché

- la nota dell'Autorità del 4.6.2019 recante la Comunicazione delle risultanze istruttorie.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la relativa documentazione e la distinta memoria;

Visto l'atto di intervento "ad opponendum" di CDS s.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto il decreto cautelare monocratico n. 2149/2020 del 26.3.2020;

Vista la successiva dichiarazione di rinuncia alla misura cautelare;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Visto l'art. 119 cod. proc. amm.;

Visto l'art. 84 d.l. n. 18/2020;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2020 il dott. Ivo Correale in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18;

Considerato che, con nota depositata il 3 aprile 2020, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare, alla luce dell'intervenuta "Comunicazione sull'interpretazione dell'art. 103 del d. l. n. 18/2020", approvata nella seduta del 1.4.2020 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ove è previsto che in materia di "concorrenza" i termini di pagamento delle sanzioni in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 sono prorogati al 1 ottobre, tenuto già conto del periodo di sospensione, applicabile al caso di specie in cui il termine di pagamento della sanzione irrogata alle ricorrenti era venuto a scadenza il 16.3.2020;

Considerato, altresì, che di ciò debba darsi atto con il presente provvedimento, con compensazione delle spese della presente fase per la novità della fattispecie;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) dà atto della rinuncia alla domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Ivo Correale

IL PRESIDENTE

Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO